



**COMUNE DI POGGIBONSI**  
(Provincia di Siena)

**U.O. SEGRETERIA GENERALE**

**PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE**

**Servizio proponente    PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

**DETERMINAZIONE N. 104/AG    DEL 04/10/2019**

OGGETTO    PERSONALE - REVOCA IN AUTOTUTELA BANDO DI CONCORSO APPROVATO CON  
DET. N. 92/AG/2019 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE TECNICO -  
AGRONOMO"



## COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

### IL DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA GENERALE

Richiamato:

- il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019/2021, approvato con deliberazione G.C. 319/2018 ed integrato con deliberazione G.C. 169/2019;
- la propria determinazione n. 92/AG del 09/08/2019 con la quale è stato indetto un concorso per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un "Istruttore Tecnico – Agronomo" cat. C;
- il relativo bando di concorso pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie Speciale – Concorsi ed Esami" n. 73 del 13/09/2019 e sul "B.U.R.T. – Parte Terza" n. 38 del 18/09/2019, e che la scadenza della presentazione delle relative domande è prevista per il 13/10/2019;

Vista la nota in data 02/10/2019 dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siena, assunta al protocollo generale di questo Ente in pari data al n. 32380, con la quale viene richiesto *"l'annullamento e la ripubblicazione"* del bando di concorso sopra richiamato poiché *"il titolo di "Agronomo" è riservato per legge agli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, e può essere utilizzato solo dagli iscritti all'ordine"*;

Considerato che il fabbisogno di personale viene espresso in primo luogo in riferimento alla "categoria" che identifica, in via generale, il tipo di conoscenze richieste e le caratteristiche delle attività da svolgere e successivamente con la definizione di un "profilo", la cui denominazione è lasciata alla libera creatività dell'Ente, che ha il solo scopo di indicare in modo estremamente sintetico ed intuitivo l'ambito delle competenze che è invece dettagliato e definito in modo sostanziale nella "declaratoria";

Dato atto che il bando in questione è volto al reperimento di una figura professionale da inquadrare nella categoria C del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni Locali e quindi in possesso di conoscenze mono specialistiche la cui base teorica è acquisibile con la scuola superiore (all. A CCNL 31/03/1999) con declaratoria riferita a mansioni di supporto e coordinamento risorse umane;

Rilevato che, pur essendo chiaro nella sostanza che le mansioni previste per il posto messo a concorso non attengono a quelle tipiche del titolo di "Agronomo" e tutelate dallo specifico Ordine Professionale, la definizione del profilo con la dizione "istruttore tecnico – agronomo" può ingenerare dubbi ed aspettative difformi;

Richiamata la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.a. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione ( Ex multiis Cons. Stato, sez V, 8 febbraio 2010, n. 592; sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);



## COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

Considerato che:

- l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, e l'eccezione sull'uso improprio del termine "agronomo" sollevato dall'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Siena porta a ritenere inopportuno il mantenimento ed il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale del ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti;
- il termine per la presentazione delle domande non è ancora spirato, per cui un'eventuale revoca in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei controinteressati di tipo recessivo rispetto all'interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici;

Dato atto, in particolare, che:

- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003);
- viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento;
- consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ..." ( Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);
- Ravvisato, quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato ed, in particolare, del fatto che per la procedura in narrativa non è ancora spirato il termine per la presentazione delle domande e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a



## COMUNE DI POGGIBONSI (Provincia di Siena)

fronte del preminente interesse, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dell'Amministrazione comunale di Poggibonsi di procedere all'indizione di un nuovo concorso pubblico che soddisfi il proprio fabbisogno di personale senza ingenerare conflitti con gli iscritti agli albi di categoria o difformi aspettative da parte dei candidati;

Ritenuto opportuno, pertanto, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art 21 quinquies della legge 241/1990 del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore tecnico – agronomo" cat. C, indetto con determinazione n. 92/AG/2019;

### DETERMINA

1. per le motivazioni espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, da intendersi compiutamente richiamate, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 07/08/1990 n. 241 del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di "Istruttore tecnico – agronomo" cat. C CCNL 31/03/1999, approvato con determinazione n. 92/AG/2019;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente;
3. di riservarsi l'emanazione di un nuovo bando rettificato sulla base delle evenienze sopra espresse;
4. di disporre a favore dei partecipanti del concorso predetto l'opzione tra il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di concorso, pari ad €. 10,33 cad., o l'utilizzo di tale versamento per la partecipazione all'eventuale nuovo bando;
5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL DIRIGENTE  
U.O. SEGRETERIA GENERALE  
Coppola Eleonora

**"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell'archivio informatico del Comune di Poggibonsi."**